



REP. N. 908

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI FIANO ROMANO

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE  
"MARA SCHIARINI"**

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di ottobre, in Fiano Romano, nella residenza comunale, sita in Piazza Matteotti n. 2, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Cristiana Micucci, Segretario Generale titolare del Comune di Fiano Romano (RM), a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, senza l'assistenza di testimoni, ai quali i comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Vito Dionisi, nato a Cantalice (RI) il 01/02/1961 C.F. DNSVTI61B01B62, in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, giusto decreto sindacale n. 15 del 08/10/2021 del Comune di Fiano Romano C.F. 01460220583 con sede in Fiano Romano, Piazza Matteotti n. 2 e domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

Karin Sorgi, nata a Avezzano (AQ) il 14/04/1972 C.F. SRGKRN72D54A515M, in qualità di Legale Rappresentante della società Leonardo Società Cooperativa Sociale, P.IVA e C.F. 01596930667 con sede legale Via Sambuco s.n.c., 67051 Avezzano (AQ) ed ivi domiciliato;

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre, io Segretario, sono personalmente certo, con quest'atto convengono quanto segue:

**PREMESSO CHE**

1. Con determinazione Reg. Gen. 328 – Reg. P.E.G. 3 n. 68 del 01/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta una gara d'appalto a procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento in appalto della gestione di servizio per la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Mara Schiarini";
2. Ai sensi della citata determinazione, l'importo a base d'asta veniva stabilito in complessivi € 1.655.495,37 (unmilione seicentocinquantacinquequattrocentonovantacinque/37) IVA ed oneri esclusa per tre annualità educative oltre una di rinnovo;
3. Nella sopracitata gara hanno partecipato n. 9 (nove) imprese;
4. Nella seduta di gara del 27 luglio 2022 l'appalto è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla Leonardo Società Cooperativa Sociale che ha offerto un ribasso del 8% (otto %) sull'importo posto a base d'asta pari ad € 1.655.495,37 (unmilione seicentocinquantacinquequattrocentonovantacinque/37) oltre Iva e oneri della



- sicurezza pari a € 57.142,86 (cinquantasettemilacentoquaradue/86) oltre Iva non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari a € 1.523.055,74 (unmilione cinquecentoventitrecinquantacinque/74) oltre Iva e oneri della sicurezza pari a € 57.142,86 (cinquantasettemilacentoquaradue/86) oltre Iva non soggetti a ribasso;
5. Tale costo è onnicomprensivo di tutti i costi per la realizzazione del servizio medesimo come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.
  6. L'importo sopracitato è riferito all'intera durata del rapporto contrattuale pari a 3 (tre) anni scolastici (coincidenti con le date di inizio e di fine dell'anno scolastico) e uno di rinnovo, per un importo complessivo del servizio da appaltare per l'intera durata pari a complessivi € 2.030.740,99 oltre Iva e oneri della sicurezza pari a € 76.190,48 non soggetti a ribasso;
  7. Con determinazione Reg. Gen. 992 – Reg. P.E.G. 3 n. 198 del 01/08/2022, e determinazione Reg. Gen. 1075 – Reg. P.E.G. 3 n. 209 del 29/08/2022 venivano approvate le risultanze delle operazioni di gara con la presa d'atto dei verbali e dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore della Leonardo Società Cooperativa Sociale la cui efficacia veniva subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
  8. In data 18/08/2022, tramite sistema informatizzato attraverso la piattaforma Si.Ce.Ant. della Prefettura dell'Aquila, prot. n. PR\_AQUTG\_Ingresso0044323\_20220818, è stata effettuata la richiesta di certificazione antimafia, ad oggi inevasa; pertanto, viene rilasciata liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76 precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni, tardivamente pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;
  9. Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalle imprese;
  10. Visto l'esito positivo (posizione regolare) della verifica di regolarità fiscale ottenuta tramite il sistema AVCPass;
  11. Visto il Certificato del Casellario Giudiziale del Titolare dell'Impresa ottenuto tramite il sistema AVCPass;
  12. Visto l'esito positivo di tutte le verifiche sul possesso dei requisiti effettuato tramite il sistema AVCPass o tramite altre piattaforme telematiche o procedure specifiche non eseguibili tramite la piattaforma dell'A.N.A.C.;
  13. Visto il DURC on line richiesto da questo Ente ed emesso con esito regolare: Prot. n. INPS\_33035878 del 10.10.2022 con validità fino al 07.02.2023;



14. La determinazione di aggiudicazione del P.E.G. 3 n. 209 Progr. Gen. n. 1075 del 29/08/2022 è efficace in ossequio a quanto previsto dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
15. Con nota Prot. n. 32404 del 14/10/2022 si è provveduto a richiedere all'impresa tutta la documentazione necessaria per la stipula del presente atto relativa a garanzie, cauzione definitiva, diritti di segreteria e spese di contratto;
16. Con nota Prot. n. 26623 del 31/08/2022 si comunicava alla Ditta affidataria che il rapporto contrattuale e l'effettivo inizio dell'erogazione del servizio sarebbero decorsi dalla data, 01/09/2022 in esecuzione anticipata anche in pendenza delle formalità previste per la stipulazione/sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

Dato, inoltre, atto che il Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario dichiara l'assenza di motivi ostativi alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per quanto non allegato, che le stesse espressamente dichiarano di conoscere, dispensando l'ufficiale rogante dalla lettura, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il Comune Fiano Romano, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore, che accetta, l'appalto relativo al servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Mara Schiarini" secondo la documentazione di gara approvata dalla Stazione Appaltante e fornita all'appaltatore in sede di gara.

#### **ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL PRESENTE ATTO**

1. Tale servizio va espletato secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, che, sebbene non materialmente allegati al presente sono trasmessi alla ditta depositati agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'impresa dovrà inoltre attenersi alle condizioni contrattuali stabilite con determinazione Reg. Gen. 328 – Reg. P.E.G. 3 n. 68 del 01/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, e, con determinazione Reg. Gen. 1075 – Reg. P.E.G. 3 n. 209 del 29/08/2022 con la quale è stato disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di servizio ha durata 3 (tre) anni educativi (2022/23 – 2023/24 – 2024/25) con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità educativa (11 mesi) e decorre orientativamente dal 1 settembre 2025. Alla scadenza, l'accordo contrattuale si intende risolto, senza ulteriori formalità.

#### **ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**



17. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 1.523.055,74 (*unmilione cinquecentoventitrecinquantacinque/74*) oltre Iva al 5% e oneri della sicurezza pari a € 57.142,86 (*cinquantasettemilacentotradie/86*) oltre Iva.

#### ART. 5 – PAGAMENTI

1. Il pagamento dei compensi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo accertamento dell'esatta esecuzione degli adempimenti contrattuali e previa acquisizione ex art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore e, ex art. 17bis del D.Lgs n. 241/97, del DURF che attesti la sussistenza dei requisiti in materia di versamento di ritenute Irpef. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti, in via definitiva, l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o in mancanza di presentazione del DURF o della documentazione atta a dimostrare la posizione regolare per il versamento delle ritenute Irpef. Il Comune si impegna a procedere alla richiesta telematica del DURC o del DURF alla ditta affidataria del servizio con modalità e tempi tali da consentire il rispetto del termine di pagamento di cui al presente articolo.
2. Per le fatture di importo superiore ad € 5.000,00 il relativo pagamento è subordinato alla verifica di cui al Decreto Mef. N. 40 del 18/01/2008.
3. Il Comune pagherà all'impresa affidataria il corrispettivo mensile massimo di € 47.884,82 (*quarantasettemilaottocentottantaquattro/82*) oltre Iva per l'intera durata del contratto articolata su 3 (tre) anni educativi, pari a 33 mensilità, oltre una ulteriore annualità educativa per l'eventuale rinnovo (11 mensilità), così come determinato in sede di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 60 (sessanta) bambini effettivamente frequentanti, pari ad € 798,08 (*settecentonovantotto/08*) per bambino.
4. In caso di attivazione di ulteriori posti, rispetto a quelli sopraindicati, non vi sarà aggravio di spese a carico dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, il corrispettivo mensile rimarrà immutato.

#### ART. 6– RESPONSABILITÀ

1. L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio appaltato, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte delle Società Assicuratrici.
2. L'impresa ha provveduto alla sottoscrizione di specifica polizza assicurativa per la copertura dei danni di esecuzione del servizio, con limite di: per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) € 10.000.000,00 per ogni sinistro, di € 10.000.000,00 per ogni persona e € 10.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e di € 3.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro, per ogni sinistro e per persona a copertura di



qualsiasi rischio derivante dal presente appalto ed Infortuni pari a € 150.000,00 per morte € 150.000,00 per invalidità permanente € 10.000,00 per spese mediche € 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno (art. 103 del D.Lgs 50/2016 – polizza n. 420683714 stipulata con Generali Italia spa e polizza n. 067.025.0000924898 stipulata con Vittoria Assicurazioni Agenzia Avezzano 067). L'impresa ha presentato quietanza di pagamento dei premi annuali per l'intera durata dell'appalto. L'impresa, inoltre, si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa a questa derivare da terzi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'adempimento degli stessi.

3. Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'impresa che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.
4. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Fiano Romano vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto, previa formale procedura di contestazione.
5. Costituisce motivo di risoluzione (ovvero di decadenza dalla concessione) di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013.

#### **ART. 7 - PENALI**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del capitolato da parte dell'impresa, verranno applicate le penali di cui al capitolato medesimo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 e che qui si intendono integralmente riportate.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi indicati dal capitolato e qualora le informazioni del Prefetto di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione del servizio, avvalendosi dell'Ufficio Servizi Sociali competente, riservandosi la facoltà di apportare variazioni



temporanee o definitive, preventivamente concordate con l'impresa, alle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

2. La vigilanza sul servizio competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto, e la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, modifiche, preventivamente concordate con l'impresa, su quanto faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente contratto, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITÀ**

1. L'impresa si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

#### **ART. 11 - CONTROVERSIE**

1. Le controversie, che dovessero insorgere tra l'impresa e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del presente contratto, sono regolamentate dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto. Fino alla soluzione della controversia l'impresa non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

#### **ART. 12 - SPESE**

1. Il presente appalto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i.
2. Le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'esecutore, che dichiara di accettarle.
3. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
4. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissa in € 45,00 (quarantacinque/00). Nel caso specifico il contraente, trattandosi di ONLUS, usufruisce dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo (D. Lgs. n. 117/2017 art. 82 c. 5). L'imposta di registro, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono state versate con modalità telematica, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'Ente. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate mediante piattaforma Sister, ai fini e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 13 – GARANZIE**

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € 82.960,43 (ottantaduemilanovecentoessanta/43) pari al 10 % dell'importo contrattuale (oppure pari ad una percentuale inferiore se quanto in possesso della



certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ecc, nel caso specifico pari a 5%) mediante polizza fideiussoria n. 067.071.0000900597 e appendice n.1 stipulata con Vittoria Assicurazioni spa secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 14 - DOMICILIO LEGALE**

1. L'impresa dichiara il proprio domicilio legale in Avezzano, in Via del Sambuco s.n.c.. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte presso la suddetta sede.

#### **ART. 15 - SUBAPPALTO**

1. Non è ammesso il subappalto. E' possibile per l'operatore economico affidare a terzi alcune attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 16 - PRIVACY**

1. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'atto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del Reg. UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in materia di trattamento dati, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il Comune, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente atto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del Comune stesso, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto di quanto definito art. 5 e 6 del REG UE 679/2016.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.
5. Il Comune, quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che l'Affidatario sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know-how disponibili, possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, lo designa in virtù dell'art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali.



6. Si rileva che l’Affidatario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidategli di cui all’oggetto del presente atto, con osservanza, financo, delle norme di deontologia professionale, del segreto professionale e del segreto d’ufficio e tutela della privacy in genere.
7. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente atto; tale sottoscrizione, pertanto, rende efficace a tutti gli effetti la nomina in capo all’Affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
8. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

#### **ART. 17 - RINVIO**

1. Per quanto sopra non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contrattuali previste dal Codice Civile, dal Codice degli Appalti e dalla normativa vigente in materia e del Codice di Comportamento dell’Ente.

Io Segretario Comunale, richiesto dalla Stazione Appaltante ed all’Appaltatore, ho ricevuto questo atto predisposto da persona di fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 – comma 3 del Codice dei Contratti) composto da n. 9 (nove) facciate a video, del quale ho dato lettura ai componenti ad eccezione degli allegati in esso richiamati essendo loro ben noti per espressa dispensa avutane dalle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me Segretario lo sottoscrivono in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE**

Il Dirigente del Settore I- Amministrativo Finanziario, Vito Dionisi – FIRMA DIGITALE

#### **IN RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA**

Legale Rappresentante, Karin Sorgi– FIRMA DIGITALE

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Cristiana Micucci– FIRMA DIGITALE